



## SENATO DELLA REPUBBLICA XIII LEGISLATURA

### INTERROGAZIONE 3-01014 DEL 1997

#### INTERROGAZIONE

**D'ALÌ, SCOPELLITI, CIRAMI, MAGGIORE, FOLLIERI, PELLEGRINO, MORANDO, MACERATINI, VALENTINO, GRECO, DIANA Lino, VERTONE GRIMALDI, PETTINATO, CORTIANA, BOCO, CARCARINO, RUSSO SPENA, PASTORE. –**

*Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro di grazia e giustizia.*

- Premesso:  
che nella notte del 26 gennaio 1976 in una caserma di Alcamo (Trapani) vennero uccisi i carabinieri Carmine Apuzzo e Salvatore Falchetta;  
che il 13 febbraio 1976, a seguito della chiamata in correità fatta da Giuseppe Vesco, vennero fermate quattro persone, fra le quali due minorenni, Vincenzo Ferrantelli (nato ad Alcamo il 17 settembre 1958) e Gaetano Santangelo (nato ad Alcamo il 21 febbraio 1959);  
che successivamente all'arresto, trattenuti alcune ore presso i carabinieri, sia Ferrantelli che Santangelo rendevano dichiarazioni autoaccusatorie; quindi, portati dopo 18 ore innanzi al procuratore della Repubblica, ritrattavano le dichiarazioni precedentemente rese ai carabinieri, proclamavano la loro innocenza, riferivano di violenze subite (che risultano dagli atti di ingresso in carcere);  
che lo stesso Giuseppe Vesco, davanti al procuratore della Repubblica, nel dichiararsi colpevole dei reati commessi, ne assumeva la paternità e ritrattava le accuse fatte rilevando che «altri soggetti erano stati suoi correi e che, comunque, l'indicazione dei nomi di Ferrantelli e Santangelo aveva avuto origine dalla necessità di liberarsi dalle torture alle quali era stato sottoposto dai carabinieri» (oltre che nelle dichiarazioni rese al procuratore della Repubblica, la ritrattazione delle accuse si trova in altri atti processuali, quali il diario di Vesco trovato nella sua cella ed allegato quindi agli atti);  
che nel gennaio del 1978, dopo due anni di istruttoria, Ferrantelli e Santangelo vennero rinviati a giudizio; a supporto del rinvio a giudizio vi era soltanto la chiamata in correità e le dichiarazioni autoaccusatorie, poichè nessuno degli oggetti trafugati dalla caserma venne mai trovato in loro possesso o in luoghi da loro frequentati, nessuna causale a riscontro potè essere attribuita dal giudice istruttore, dal momento che la vita vissuta dai ragazzi li vedeva lontani da ogni forma di attività delinquenziale e/o di attività terroristica, e nessuna delle motivazioni del Vesco poteva essere attribuita ai giovani accusati;  
che il 15 maggio 1978 iniziò il processo innanzi alla corte d'assise di Trapani;  
che il 19 maggio 1978 la corte ritenne l'istruttoria incompleta e, valutata la necessità di trovare chiarezza rispetto alle dichiarazioni rese dagli imputati ed all'attendibilità dell'accusa, annullò il rinvio a giudizio, rimise gli atti al giudice istruttore per una ulteriore istruttoria e, inoltre, per l'attivazione di un procedimento contro ignoti con l'accusa di maltrattamenti ai danni degli accusati,

con l'obiettivo di accertare la genuinità, la spontaneità, la veridicità delle dichiarazioni autoaccusatorie rese dagli imputati; che il pubblico ministero mosse appello avverso tale ordinanza e nel gennaio 1979 la Corte di cassazione convalidò l'annullamento dell'istruttoria e rigettò il ricorso del pubblico ministero; che dopo 27 mesi di carcerazione preventiva i due giovani vennero scarcerati per la decorrenza dei termini di carcerazione preventiva e con ordinanza dell'ufficio istruzione competente allontanati dai luoghi di residenza: Ferrantelli scelse quale destinazione Livorno presso alcuni parenti (iniziò a lavorare il 10 luglio 1978 con mansioni di apprendista operaio presso una impresa edile), mentre Santangelo scelse Mascalucia (Catania) presso il convento dei Padri Passionisti (dove cominciò immediatamente a lavorare con mansioni di cantiniere); che l'11 marzo 1980 il giudice istruttore ordinò il rinvio a giudizio degli imputati e dichiarò non doversi procedere contro ignoti; intanto, in fase istruttoria (dunque a distanza di due anni dagli arresti) vennero prodotti certificati medici attestanti lesioni che i carabinieri avrebbero subito dalla folla al momento della traduzione in carcere degli accusati; a sostegno di tale tesi si affermò che le ecchimosi riscontrate al momento dell'ingresso al carcere erano state provocate dalla folla, ma tale circostanza fu con fermezza smentita dagli stessi carabinieri in sede di dibattimento; che il 25 novembre 1980 iniziò il processo, conclusosi il 10 febbraio 1981 con sentenza della corte d'assise di Trapani con la quale gli imputati vennero assolti per insufficienza di prove; la corte ritenne che il processo, indiziario, non trovava riscontri in prove che potessero affermare la colpevolezza degli imputati e che, comunque, le dichiarazioni autoaccusatorie e la chiamata in correità non potevano essere assurde al rango di prova; avverso tale sentenza mossero appello il pubblico ministero e gli imputati che avevano richiesto l'assoluzione per non avere commesso il fatto;

che il 23 giugno 1982 si celebrò l'appello innanzi alla corte di appello di Palermo che condannò i giovani, la motivazione della condanna, riportata in una lunghissima sentenza di ben 392 pagine, non trovava riscontro nei fatti processuali; fatti assolutamente certi erano stati dalla corte travisati e rivisitati al fine di costruire il castello accusatorio; avverso la sentenza mossero ricorso il pubblico ministero e gli imputati;

che il 22 dicembre 1984 la Corte di cassazione accolse il ricorso degli imputati e rimise gli atti al giudice di rinvio presso la corte d'appello-sezione minori di Palermo, gli imputati, giudicati fino a quel momento da un tribunale per maggiorenni, furono mandati, finalmente, presso il giudice naturale; la Cassazione in particolare, ritenne credibili le asserite violenze, non probanti le confessioni extragiudiziarie, carente la motivazione della causale, non credibile la chiamata in correità per la scarsa attendibilità del Vesco;

che il 7 marzo 1986 la corte d'appello-sezione minori di Palermo assolse gli imputati per insufficienza di prove e ritenne di poter confermare che le risultanze processuali non erano tali da indurre ad una affermazione di responsabilità;

che gli imputati e il pubblico ministero ricorsero in Cassazione;

che il 12 gennaio 1987 la Corte di cassazione accolse il ricorso del pubblico ministero per ragioni di ordine procedurale e rimise gli atti alla corte d'appello-sezione minori di Caltanissetta, inoltre ritenne che l'impugnata sentenza era carente in ordine alla motivazione e che, pertanto, correva l'obbligo di meglio motivarla;

che il 31 maggio 1988 la corte di appello-sezione minori di Caltanissetta dichiarò doversi attribuire efficacia retroattiva alla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 1983 e, pertanto, annullò tutte le sentenze emesse sino a quel momento, facendo così regredire il procedimento al primo grado di giudizio; annullò la sentenza emessa dalla corte di assise di Trapani del 10 febbraio 1981 e dispose la trasmissione degli atti alla procura di Palermo;

che il 6 ottobre 1989 il tribunale per i minori di Palermo assolse per insufficienza di prove; inoltre, ritenne che gli indizi non potevano considerarsi univoci e concordanti tanto da poter supplire alle manchevolezze delle prove; dichiarò, poi, mancante il riscontro di una causale valida e credibile che potesse avere indotto gli accusati ad un comportamento di così grave violenza; si appellarono il

pubblico ministero e gli imputati che ancora una volta richiedevano l'assoluzione per non aver commesso il fatto;

che il 18 aprile 1990 con ordinanza la corte di appello-sezione minori di Palermo ritenne di non poter svolgere il processo; sollevò conflitto di competenza funzionale e rimise gli atti alla Corte di cassazione;

che il 2 ottobre 1990 la Corte di cassazione risolse il conflitto di competenza e rimise gli atti alla corte di appello-sezione minori di Caltanissetta; inoltre ridiede efficacia alla prima sentenza della corte d'assise di Trapani del 10 febbraio 1981 conclusasi con l'assoluzione per insufficienza di prove;

che il 6 aprile la corte di appello-sezione minori di Caltanissetta condannò Ferrantelli a 14 anni e Santangelo a 22 anni di reclusione; ritenne credibile la chiamata in correità del Vesco, attendibili le dichiarazioni extragiudiziarie (sebbene contrastanti, contraddittorie, non rispondenti alle generiche dell'omicidio) e considerò gli oggetti trafugati dalla caserma e trovati in possesso del Vesco elementi di prova anche per il Santangelo e il Ferrantelli;

che il presidente dottor Patanè basandosi sulla sentenza emessa dalla corte di appello di Caltanissetta da lui presieduta in un procedimento che riguardava un coimputato maggiorenne (che altro *iter* processuale aveva subito) ritenne di poter costruire l'accusa sulla base di affermazioni che già si evincono da quella sentenza e che nulla doveva trovare in comune con gli imputati;

che la sentenza è basata sul principio del libero convincimento del giudice; in questa fase, infatti, non emersero fatti nuovi che potevano giustificare la condanna;

che gli imputati e il pubblico ministero ricorsero in Cassazione;

che l'8 gennaio 1992 la Corte di cassazione rigettò il ricorso degli imputati, ritenne la motivazione sufficiente e ovviò l'analisi del travisamento del fatto, non attribuì valore al fatto che le dichiarazioni autoaccusatorie non convergono su nulla, anzi che divergono su tutti i passaggi della vicenda e non valutò che il giudice nisseno non aveva tenuto conto dell'obbligo imposto dalla sentenza della Corte di cassazione del 22 dicembre 1984 che imponeva al giudice di rinvio l'analisi globale della personalità del soggetto e l'analisi sulla causale propria sia per Ferrantelli che per Santangelo;

che il 18 gennaio 1992 le mogli degli imputati hanno presentato richiesta di concessione della grazia; tale richiesta ha rappresentato l'ultimo atto di disperazione alla ricerca di una pace rincorsa per quasi vent'anni; nella richiesta si sottolinea che Ferrantelli e Santangelo sono stati presenti a tutte le udienze, in tutte le sedi; che non hanno mai ostacolato il normale *iter* processuale; che hanno continuato a lavorare migliorando nel tempo la loro condizione lavorativa; che hanno condotto una vita dedicata al lavoro, alla famiglia e mai ad azioni delinquenziali;

che in data 14 dicembre 1993, su consiglio degli organi preposti alla concessione della domanda di grazia, sono stati raccolte ben 9.646 firme nel territorio tra coloro che hanno conosciuto i ragazzi diventati ormai uomini trentaseienni;

che il 21 luglio 1994 le famiglie hanno riproposto la domanda di grazia in favore di Vincenzo Ferrantelli e Gaetano Santangelo essendo state consegnate al Presidente della Repubblica anche le 9.646 firme raccolte; tale raccolta aveva l'obiettivo di dimostrare che i ragazzi sono perfettamente inseriti nella società, anzi che sono profondamente stimati da tutti e che non possono assolutamente essere considerati pericolosi (a questa ulteriore domanda di riesame non è stata ancora data risposta);

che il 2 marzo 1995 la Commissione europea dei diritti dell'uomo ha accolto le istanze presentate da Ferrantelli e Santangelo dichiarando l'ammissibilità del ricorso presentato per i seguenti motivi: sussiste un danno per i ricorrenti derivato dalla durata del procedimento penale (17 anni); sussiste un danno derivato dal presunto carattere iniquo del procedimento risultante dalla modalità di amministrazione delle prove e dalla parzialità adottata del presidente della corte d'appello dei minori di Caltanissetta;

che, accolto il ricorso, la Commissione europea dei diritti dell'uomo ha adito la Corte europea;

che il 7 agosto 1996 la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha accolto il ricorso

presentato dalla Commissione e da Ferrantelli e Santangelo, confermando che: lo Stato italiano ha violato l'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione sui diritti dell'uomo riguardo alla durata del procedimento; lo Stato italiano ha violato l'articolo 6, paragrafo 1, riguardo alla mancanza di imparzialità della corte d'appello-sezione minori di Caltanissetta, si chiede di sapere:

preliminarmente, quale sia il giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro di grazia e giustizia relativamente ai fatti illustrati in premessa e in particolare quali siano le loro considerazioni in merito ad un *iter* processuale che ha visto pronunciarsi con sentenze diverse, contrastanti e contraddittorie l'una con l'altra complessivamente ben tredici diverse corti della Repubblica italiana, la Commissione europea dei diritti dell'uomo (che ha ammesso il ricorso dei condannati

nel 1995) e, il 7 agosto 1996, anche la Corte europea dei diritti dell'uomo; quale sia il giudizio del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro di grazia e giustizia relativamente ai motivi che hanno determinato l'accoglimento delle istanze da parte della Commissione europea dei diritti dell'uomo:

a) sussistenza di un danno per i ricorrenti derivato dalla durata del procedimento penale; b) sussistenza di un danno derivato dal presunto carattere iniquo del procedimento risultante dalla modalità di amministrazione delle prove e dalla parzialità adottata dal presidente della corte d'appello dei minori di Caltanissetta;

quali considerazioni intendano esprimere e se non ritengano grave, preoccupante e particolarmente significativo che la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, nell'accogliere il ricorso presentato dalla Commissione, abbia motivato tale accoglimento confermando che: a) lo Stato italiano ha violato l'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione riguardo alla durata del procedimento;

b) lo Stato italiano ha violato l'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione riguardo alla mancanza di imparzialità della corte d'appello-sezione minori di Caltanissetta; quali siano dunque gli atti, gli obblighi e gli adempimenti per lo Stato italiano, conseguenti a una sua condanna da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo relativamente a una scorretta gestione di un processo penale ovvero se sia prevedibile e possibile la sospensione della pena e la revisione del processo ovvero, inoltre, se il pronunciamento della Corte medesima sia totalmente o parzialmente privo di effetti sia nei confronti dei ricorrenti che pur si vedono accolto il ricorso sia nei confronti dello Stato che venga formalmente condannato; con riferimento al caso riferito in premessa, quali siano invece gli atti, le istanze e gli strumenti a disposizione dei signori Ferrantelli e Santangelo (sempre nel caso in cui al loro ricorso consegua una condanna della Corte europea nei confronti dello Stato italiano) per rientrare in possesso della loro libertà, per vedere riconosciuta la loro innocenza, per ottenere un giusto riconoscimento dei gravissimi e difficilmente quantificabili danni subiti; se non ritengano quindi il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro di grazia e giustizia - non prevedendo ad oggi il nostro ordinamento alcun meccanismo per cui la condanna da parte della Corte europea nei confronti dello Stato italiano imponga atti volti a riparare i danni subiti dai ricorrenti e l'annullamento dell'applicazione delle sentenze emesse in violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione citata - di dover provvedere immediatamente alla predisposizione e all'adozione di provvedimenti legislativi giudicati i più adeguati al fine di rendere operative, efficaci, vincolanti le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo, in particolare laddove esse siano emesse a tutela di cittadini che abbiano subito danni e/o gravi ingiustizie da parte dello Stato italiano;

se non ritenga quindi - infine - il Ministro di grazia e giustizia di tenere nel dovuto conto, insieme a tutti gli altri elementi indicati dagli interroganti, anche i pronunciamenti degli organismi europei ai fini dell'esame della richiesta di grazia presentata dai parenti dei signori Ferrantelli e Santangelo,

che appare oggi l'ultimo strumento nelle mani dello Stato per riaffermare i superiori principi della giustizia e della verità.  
(3-01014)

## **RISPOSTA ALL' INTERROGAZIONE 3-01014**

### **Il sottosegretario AYALA, rispondendo all'interrogazione 3-01014**

presentata dal senatore D'Alì ed altri, relativa alla vicenda processuale che ha interessato i signori Vincenzo Ferrantelli e Gaetano Santangelo, sottolinea innanzitutto che la sentenza emessa il 7 agosto 1996 dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, pur avendo ritenuto che vi sia stata nella suddetta vicenda processuale violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo relativamente alla durata del procedimento e alla mancanza di imparzialità della sezione per i minorenni della Corte d'appello di Caltanissetta, ha però escluso che si sia avuta violazione delle norme della citata convenzione relativamente al diritto ad un processo equo. Se è vero che la durata complessiva delle vicende processuali in questione non può non ritenersi allarmante, un esame obiettivo delle stesse permette però di affermare che la gravità dei fatti contestati, le implicazioni di tipo mafioso, la minore età del Ferrantelli e del Santangelo ed il loro coinvolgimento con imputati maggiorenni sono stati indubbiamente determinanti nella durata dell'intero giudizio, nel corso del quale va poi sottolineato che la Cassazione è intervenuta per ben cinque volte, a conferma della particolare complessità di ciascuna delle varie fasi processuali. Va altresì tenuto conto del fatto che il 31 maggio 1988 la Corte d'appello, sezione minori di Caltanissetta, in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 1983 (che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che aveva sottratto al tribunale per i minorenni i procedimenti penali a carico di minori coimputati con maggiorenni per concorso nello stesso reato) annullò tutte le sentenze emesse fino a quel momento, facendo così regredire il procedimento fino al primo grado di giudizio. Conseguentemente tutta la vicenda processuale deve essere considerata distinta in due diverse fasi: una fino al 31 maggio 1988 e l'altra da tale data fino alla sentenza definitiva dell'8 gennaio 1992. La seconda fase è dunque durata complessivamente meno di quattro anni e va sottolineato che è stata quella che ha permesso ai due imputati di beneficiare di un processo davanti al vero giudice naturale che per la loro particolare condizione doveva essere effettivamente il giudice per i minorenni. Dopo avere rivelato che anche l'asserita violazione delle norme della Convenzione europea per mancanza di imparzialità della sezione dei minorenni della Corte d'appello di Caltanissetta non trova un riscontro decisivo nella sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, il

rappresentante del Governo osserva come non risulti il presunto carattere iniquo del procedimento al quale si fa riferimento nell'interrogazione in esame, mentre, per quanto riguarda il danno che avrebbero subito i signori Ferrantelli e Santangelo, le relative domande rivolte alla Corte europea sono state dichiarate inammissibili dalla stessa perchè proposte tardivamente.

Per quanto concerne la possibilità di accoglimento delle domande di grazia, la Direzione generale degli affari penali ha comunicato che nelle due relazioni obiettive concernenti la richiesta di grazia dei signori Ferrantelli e Santangelo è stato dato atto del parere negativo espresso dal Procuratore generale della Repubblica avuto riguardo alla gravità del fatto e al suo movente, all'allarme sociale a suo tempo suscitato, alla quantità di pena ancora da espiare e al mancato perdono delle parti offese, mentre dall'esame della citata sentenza della Corte europea sui diritti dell'uomo non emergono comunque elementi da cui desumere un pregiudizio di fatto o di diritto delle posizioni dei ricorrenti e quindi motivi di ingiustizia sostanziale idonei a giustificare il ricorso ad uno strumento eccezionale quale la grazia.

Rileva infine che dal 1978 gli interessati non risultano più in carico al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Il senatore D'ALÌ si dichiara insoddisfatto. In particolare esprime sorpresa per il ripetuto richiamo contenuto nella risposta del Governo alla certezza di implicazioni mafiose dei signori Ferrantelli e Santangelo, i quali – all'epoca dei fatti – erano minorenni e l'affermazione del Governo potrebbe essere al massimo riferita solo a profili di coinvolgimento in un ambiente che avrebbe determinato sulla formazione dei medesimi effetti negativi. Dopo aver ricordato che la triste esperienza vissuta dai protagonisti della vicenda processuale descritta li ha segnati per tutta la loro esistenza, il senatore D'Alì afferma che la sentenza n. 371 pronunciata nel 1996 dalla Corte costituzionale, la quale non ha più consentito che partecipasse al giudizio nei confronti di un imputato lo stesso giudice che aveva pronunciato o concorso a pronunciare in una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione dell'imputato medesimo fosse stata già valutata, si ricollega ad un punto nodale già – a suo avviso – messo in evidenza dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella propria sentenza. A conferma di tale rilievo il senatore D'Alì si ricollega al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1996, n. 652, menzionato dallo stesso rappresentante del Governo, che ha provveduto a regolare gli effetti delle situazioni di incompatibilità. In tale ottica – prosegue il senatore D'Alì – la proposta domanda di grazia dovrebbe essere considerata con favorevole orientamento, laddove essa costituirebbe una risposta quasi dovuta di fronte a riconosciute disfunzioni del sistema processuale. Dopo aver ringraziato i cofirmatari dell'interrogazione da lui presentata, conclude auspicando che una iniziativa legislativa affronti finalmente il problema della predisposizione di meccanismi che permettano una più adeguata presa in considerazione delle sentenze della Carta europea dei diritti dell'uomo nell'economia complessiva dei processi, anche già definiti, e rinnovando altresì l'auspicio che la richiesta di grazia sia presa in considerazione.